Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma - Mercoledì, 8 settembre 1926** — **Numero 209**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1806.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1926, n. **1491.**

Provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro, e per le espropriazioni all'uopo necessarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'assetto delle Regie fonti di Recoaro (Vicenza) in relazione alla nuova concessione in uso ed in esercizio delle Fonti stesse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le espropriazioni strettamente occorrenti per lo sviluppo, il completamento e l'assetto dell'Azienda termale demaniale di Recoaro sono dichiarate urgenti e di pubblica utilità.

I beni da espropriare saranno indicati nell'apposito piano che sarà approvato per decreto Reale, promosso dal Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.

Le indennità da corrispondersi ai proprietari espropriati saranno determinate, coi criteri stabiliti negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli, da un Collegio peritale costituito di tre membri, uno nominato dal Demanio, uno dal proprietario espropriato ed il terzo, colle funzioni anche di presidente, viene designato fin d'ora nella persona del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le azioni della Società concessionaria delle Regie fonti demaniali di Recoaro devono essere nominative.

I nomi degli intestatari devono essere preventivamente comunicati al Ministro per le finanze per il suo gradimento.

E' esclusa la facoltà di convertire le azioni al portatore.

Il titolare di azioni della Società stessa non può effettuarne la cessione a favore di terzi, ai sensi dell'art. 169 del Codice di commercio, nè sottoporle, comunque, a vincoli, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione dal Ministro per le finanze.

L'inosservanza del disposto del comma precedente attribuisce al Demanio il diritto di riscattare in qualunque tempo, e presso qualsiasi possessore, le azioni cedute o vincolate, col pagamento o deposito, secondo i casi, del corrispondente prezzo, calcolato, a scelta del Demanio, sul valore nominale o secondo la norma di cui al comma seguente.

Il diritto di riscatto delle azioni compete al Demanio anche nei casi di dichiarato fallimento dei loro titolari.

In tali casi il prezzo di riscatto sarà calcolato capitalizzando al 5 per cento la media dei dividendi netti dell'ultimo quinquennio. Lo stesso diritto compete al Demanio nei casi di successione.

Art. 3.

Il funzionario che, nominato dal Regio demanio, esercita le funzioni di sindaco presso la Società esercente, è esonerato verso la Società stessa dalle responsabilità previste dal Codice di commercio e risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro per le finanze.

Esso avrà però facoltà e diritti uguali agli altri sindaci della Società.

Art. 4.

Per la vigilanza tecnica demaniale presso le Regie fonti di Recoaro e per la tutela degli interessi del Regio demanio connessi con l'esercizio delle Fonti stesse, in dipendenza del contratto di concessione con la Società esercente, è istituito in Recoaro un ufficio con la denominazione « Ufficio governativo delle Regie fonti di Recoaro ».

L'Ufficio è posto alla diretta dipendenza della Direzione generale del demanio e delle tasse. Il personale sarà dato dall'ufficio tecnico di finanza di Vicenza, al quale è affidata anche la sorveglianza dei lavori da eseguirsi nella proprietà demaniale.

Art. 5.

I progetti di tutti i lavori ed acquisti (eccetto i progetti relativi alla manutenzione) e le innovazioni di carattere termale concernenti le Regie fonti di Recoaro dovranno riportare la preventiva approvazione dal lato tecnico, artistico, igienico, sanitario e finanziario, di apposito Comitato di vigilanza, composto di tre membri, designati, due dal Regio demanio ed uno dalla Società esercente.

Il Comitato di vigilanza sarà presieduto da uno dei membri designati dal Demanio, che il Ministro per le finanze indicherà.

Il direttore generale del demanio e delle tasse è membro di diritto del Comitato di vigilanza e potrà farsi sostituire in caso di impedimento.

I membri del Comitato dureranno in carica tre anni e potranno essere riconfermati.

Il Comitato si radunerà in Roma ed in Recoaro, con l'assistenza di un segretario, ed oltre l'esame dei progetti, avrà il cómpito di sorvegliare la esecuzione dei lavori, provvedere al loro collaudo ed approvare i conti finali.

Le spese pel funzionamento del Comitato sono a carico del Demanio, così pure quelle per l'ufficio governativo. La loro determinazione sarà fatta dal Ministro per le finanze.

La Società esercente le Regie fonti è, però, tenuta a fornire in Recoaro, gratuitamente, i locali per l'ufficio governativo e quelli per l'esercizio della vigilanza e controllo sulla gestione, convenientemente ammobiliati, riscaldati ed illuminati.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emanare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 25. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1807.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1490.

Stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva commerciale e creditizia delle piccole industrie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 maggio 1919, numero 1009, convertito in legge il 19 maggio 1922 col n. 727, che stabilisce provvedimenti in favore delle piccole industrie;

Visto il R. decreto 14 maggio 1925, n. 830, che approva le norme per l'applicazione della legge 19 maggio 1922, n. 727;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1925 che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'assegnazione dei fondi occorrenti per il funzionamento dell'Ente anzidetto ed a regolare le modalità della partecipazione dello Stato all'azione che l'Ente medesimo dovrà svolgere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27 e seguenti, verrà iscritto uno stanziamento di L. 2,200,000 quale contributo dello Stato al funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie istituito con Regio decreto 8 ottobre 1925 a termini dell'art. 10 del R. decreto 14 maggio 1925, n. 830.

Tale contributo sarà corrisposto in rate semestrali.

Art. 2.

L'Ente nazionale per le piccole industrie e l'Istituto per il lavoro e le piccole industrie di Venezia promuoveranno la costituzione di un Istituto commerciale italiano allo scopo di favorire l'esportazione dei prodotti delle piccole industrie ed il miglioramento tecnico di esse.

Lo Stato contribuirà alla formazione del capitale di questo Istituto con la somma di sei milioni di lire, la quale verrà all'uopo stanziata in apposito capitolo da istituirsi mediante decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1926-27, e nella categoria 2ª, movimento di capitali.

Art. 3.

L'Ente nazionale per le piccole industrie e l'Istituto per il lavoro e le piccole industrie di Venezia promuoveranno, col concorso di quegli altri istituti di credito e di risparmio che saranno autorizzati ad aderirvi, la costituzione di un Istituto nazionale di credito per le piccole industrie.

Lo Stato contribuirà alla formazione del capitale di questo Istituto con la somma di L. 4,800,000 mediante prelevamento dai fondi risultanti dalle gestioni di stralcio affidate all'Istituto nazionale delle assicurazioni con il R. decreto 17 ottobre 1918, n. 1615, e con il R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, art. 66.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di esercitare in confronto dei due nuovi Istituti ed in ragione della quota di capitale apportato ai sensi dei precedenti articoli, il diritto di voto riservato ai soci per la designazione degli amministratori e dei sindaci.

Art. 5.

La vigilanza sul funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, dell'Istituto commerciale e dell'Istituto nazionale di credito predetti sarà esercitata dal Ministro per l'economia nazionale, che potrà, per motivate ragioni, sciogliere i rispettivi Consigli d'amministrazione e nominare un commissario per la temporanea gestione straordinaria.

Il Ministro predetto è altresì autorizzato a presentare i Regi decreti recanti le norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto commerciale italiano per le piccole industrie e dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie, nonchè per le eventuali modificazioni al vigente statuto dell'Ente nazionale per le piccole industrie e per qualunque altro provvedimento che si ravvisi necessario per dare esecuzione al presente decreto.

Art. 6.

L'Ente nazionale per le piccole industrie ha facoltà di apporre un marchio sulle merci che sono esportate e che sono prodotte sotto la sua vigilanza o con il suo concorso, per garentire l'autenticità delle merci stesse.

Per l'apposizione del suddetto marchio ufficiale riconosciuto con la sigla E.N.P.I. (Ente Nazionale Piccole Industrie) verrà riscossa dagli uffici che saranno all'uopo delegati una tassa fissa pari all'1 per cento sul prezzo di fattura dell'oggetto marcato, i proventi della quale saranno devoluti alle casse dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 24. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1808.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1492.

Modificazioni alle disposizioni in vigore per concessioni d'indennità ai militari nei viaggi e servizi isolati e per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 3 e 5 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 sopra indicato, sono apportate le modificazioni seguenti:

Art. 3. — Il § 2 è sostituito come appresso:

§ 2. — Per stabilire le indennità di soggiorno dovute, la giornata si calcola da una mezzanotte all'altra.

Nei servizi, per i quali il ritorno abbia luogo nella stessa giornata, spettano i due terzi dell'indennità di soggiorno quando vi sia stato un percorso maggiore di 20 chilometri fra andata e ritorno.

Pei servizi minori sono applicabili le disposizioni del seguente articolo 5.

Art. 5. — I §§ 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

§ 1. — Sotto il nome di « servizi di presidio » s'intendono quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente sia nell'interno dei presidi, sia fuori dei limiti di questi, quando, nell'uno o nell'altro caso, importino, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri.

§ 4. — Nei servizi di presidio si osservano le seguenti norme:

a) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso minore di 10 chilometri, non spetta alcuna indennità;

b) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso compreso fra 10 e 15 chilometri, spetta una diaria pari ad un quinto dell'indennità giornaliera di soggiorno;

c) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso maggiore di 15 chilometri, ma non maggiore di 20, spetta una diaria pari ad un quarto dell'indennità giornaliera di soggiorno.

Per i servizi maggiori sono applicabili le disposizioni del precedente art. 3.

In nessun caso spetta il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica.

§ 5. — E' abrogato.

§ 6. — E' abrogato il secondo comma.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1926.

Atti del Governo, registro 252, foglio 27. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1809.

REGIO DECRETO 9 agosto 1926, n. 1493.

Norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 417, concernente la facoltà di integrare le disposizioni della legge stessa e di coordinarle con le altre ora vigenti;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Ordinario militare per l'Italia, al suo Vicario ed agli Ispettori, in relazione al rango loro attribuito dall'art. 4 della legge 11 marzo 1926, n. 417, spetta il trattamento morale e gerarchico dovuto rispettivamente al generale di divisione, al colonnello ed al tenente colonnello (o gradi corrispondenti).

Art. 2.

All'Ordinario militare per l'Italia è corrisposto, a rate mensili posticipate, esclusivamente un annuo onorario di rappresentanza di lire 48,000 e, a titolo di rimborso per spese di vettura, è attribuita la somma annua di lire 12,000.

Nei viaggi compiuti per ragioni di servizio spetta all'Ordinario il trattamento economico dovuto al generale di divisione.

Art. 3.

All'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di dieci anni continuativi, sarà concessa una indennità per una volta tanto pari a tanti dodicesimi della somma annua corrispondente allo stipendio del grado militare di assimilazione (generale di divisione o gradi corrispondenti) per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati. La frazione di anno superiore a sei mesi viene, a tale effetto, considerata come anno intero.

L'Ordinario militare che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di venti anni, senza aver reso allo Stato altri servizi utili a pensione, acquista diritto

a pensione vitalizia, che gli sarà liquidata, secondo le vigenti leggi sulle pensioni militari, avendo per base lo stipendio annuo del grado di assimilazione (gen. di divisione o gradi corrispondenti).

Il tempo trascorso nell'esercizio dell'indicato ufficio di Ordinario militare potrà essere cumulato con gli altri servizi utili a pensione, agli effetti dell'indennità per una volta tanto, di cui al comma primo, o della pensione vitalizia, di cui al comma secondo.

Art. 4.

Al Vicario e agli Ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, secondo il grado di assimilazione (colonnello e tenente colonnello o gradi corrispondenti).

Al Vicario e agli Ispettori sono applicabili le vigenti leggi sulle pensioni militari. Essi, peraltro, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 25 anni di servizio (computando ogni altro servizio reso allo Stato); ma per far valere tale diritto devono aver raggiunto 55 anni di età.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

Art. 5.

I sacerdoti da nominarsi cappellani capi debbono, oltre ai requisiti stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, possedere la cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici, ed aver regolarmente soddisfatto agli obblighi coscrizionali.

I sacerdoti prescelti per la nomina a cappellano capo debbono poi, prima che la nomina sia effettivamente disposta, rilasciare una dichiarazione scritta e firmata, del seguente tenore:

« Agli effetti della mia nomina a cappellano « capo { del Regio esercito / della Regia marina / della Regia aeronautica } dichiaro io sottoscritto « di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio « di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato « Italiano e di aver piena conoscenza delle disposizioni che « regolano la posizione dei cappellani militari di ruolo.

« Dichiaro inoltre che mi impegno a compiere esattamente « tutti i miei doveri di cappellano capo, con ogni diligenza « e zelo ».

Art. 6.

Per le aspettative, le disponibilità ed i congedi sono estese, in quanto applicabili, al personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale le disposizioni di cui al capo X del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Le sanzioni disciplinari che, a norma dell'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 417, possono essere applicate al personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale, allorchè non sia soggetto alla giurisdizione militare, sono:

1° la censura;

2° la riduzione dello stipendio;

3° la sospensione dall'ufficio con privazione dello stipendio;

4° la revoca dall'ufficio;

5° la destituzione.

Le cause per le quali possono essere inflitte le dette sanzioni sono quelle rispettivamente enumerate negli articoli 58, 59, 62, 63, 64 e 65 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Il comandante della divisione militare (o di circoscrizione corrispondente per la Regia marina e per la Regia aeronautica) il quale rilevi direttamente od abbia comunque notizia di infrazioni disciplinari imputabili al personale di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale e non soggetto alla giurisdizione militare, ne fa rapporto al Ministero competente, proponendo la sanzione da applicare.

Art. 9.

Il Ministero competente, in base al rapporto di cui al precedente articolo — o a quegli altri elementi che siano eventualmente giunti in suo possesso — contesta immediatamente i fatti all'incolpato e procede a tutti gli accertamenti che ritenga necessari, sentendo, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato, ed invitando questo ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.

L'incolpato ha dieci giorni di tempo, dalla data del ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Il Ministero competente può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare detto termine, al quale l'incolpato può rinunciare con espressa dichiarazione scritta.

Art. 10.

Qualora il fatto addebitato al cappellano abbia dato luogo a denunzia all'autorità giudiziaria, la proposta di sanzione disciplinare rimane sospesa.

Art. 11.

Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti stessi.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione ad un cappellano di ruolo è adottato con decreto Ministeriale, dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Esso ha carattere definitivo e deve essere comunicato all'interessato entro il termine di cinque giorni dalla sua data.

Art. 12.

L'Ordinario militare per l'Italia dà notizia al Ministero competente di quelle sanzioni disciplinari ecclesiastiche che egli abbia ritenuto di infliggere a cappellani militari di ruolo, e per le quali debba essere disposta, a termini dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1926, n. 417, la sospensione del trattamento economico od anche la revoca dall'ufficio.

Art. 13.

L'Ordinario militare per l'Italia, insieme col Vicario e con gli Ispettori suoi immediati collaboratori, ha la sede del suo ufficio in Roma, in locali demaniali.

I cappellani militari capi del Regio esercito sono addetti agli ospedali militari ed hanno il loro ufficio in apposito locale loro assegnato dal direttore dell'ospedale stesso.

L'assegnazione dei cappellani militari capi agli ospedali militari sarà fatta con decreto del Ministro della guerra.

Per i cappellani capi della Regia marina e della Regia aeronautica provvedono i Ministri competenti.

Art. 14.

Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere in relazione alle particolari esigenze del servizio, stabilendo, in base alle designazioni fatte dall'Ordinario militare, a quali sacerdoti debba essere affidato temporaneamente l'incarico di sopperire alle accennate esigenze alla dipendenza dei cappellani capi.

Art. 15.

I cappellani incaricati che, a mente dell'art. 10 della legge 11 marzo 1926, n. 417, abbiano prestato, alla dipendenza dei cappellani capi, l'opera loro continuativa per un periodo di sei mesi e, per le bene accertate esigenze dell'assistenza spirituale, debbano prestare ulteriormente l'opera stessa, sono ammessi al trattamento economico previsto dal citato articolo.

Agli stessi cappellani incaricati, per i periodi del loro servizio temporaneo ai quali non sia applicabile il trattamento economico accennato nel comma precedente, l'Amministrazione competente potrà corrispondere un compenso non superiore al solo stipendio spettante al tenente o grado corrispondente.

Art. 16.

I cappellani incaricati di cui al precedente articolo debbono possedere gli stessi requisiti prescritti per i cappellani capi.

Di ciò deve accertarsi anzitutto l'Ordinario militare per l'Italia, prima di presentare, su invito del Ministero competente, le relative designazioni nominative, in base al precedente art. 14.

Spetta in ogni caso ai cappellani incaricati il trattamento morale e gerarchico dovuto al tenente (o grado corrispondente) ma, al pari del personale ecclesiastico di ruolo, essi non sono soggetti alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

I cappellani incaricati, prima di assumere servizio, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e firmata del seguente tenore:

« Agli effetti dell'incarico affidatomi, dichiaro io sottoscritto di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, e di avere presa conoscenza delle disposizioni che regolano il trattamento dei cappellani incaricati.

« Dichiaro inoltre che m'impegno a compiere esattamente tutti i doveri di cappellano con ogni diligenza e zelo ».

Art. 17.

Il servizio continuativo, di cui al primo comma del precedente art. 15, prestato nell'assistenza spirituale da sacerdoti, quali cappellani incaricati, ed il servizio prestato dai sacerdoti che, mediante convenzioni speciali, disimpegnino od abbiano disimpegnato per un periodo non minore di cinque anni funzioni di cappellani presso gli ospedali od altri uffici militari, potranno essere riscattati per intero, con le norme dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926 n. 417, sia nel caso che detti sacerdoti abbiano reso allo Stato altri servizi utili a pensione, sia nel caso che essi siano nominati cappellani di ruolo.

Art. 18.

Le infrazioni disciplinari imputabili ai cappellani incaricati, non soggetti alla giurisdizione militare, accertate insindacabilmente dall'autorità militare, possono dar luogo da parte del competente Ministero, sentito il parere dell'Ordinario militare per l'Italia, alla immediata revoca dell'incarico loro affidato.

Art. 19.

Per la nomina dei cappellani militari di ruolo del R. Esercito, costituiranno titoli di preferenza il servizio da essi prestato in guerra presso reparti mobilitati, quello prestato negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra ed eventualmente le benemerenze militari di altra specie.

Art. 20.

Con decreti dei Ministri competenti saranno stabilite le norme relative alla divisa del personale ecclesiastico, alle modalità procedurali per le nomine del personale di ruolo, alla tenuta della sua matricola, alle modalità per il pagamento delle competenze, all'assegnazione dei fondi per le spese di ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 33. — CASATI

Numero di pubblicazione 1810.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1926, n. 1506.

Provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, colle modificazioni successivamente apportatevi;

Veduti i provvedimenti sanciti dalla legge del 22 luglio 1894, n. 339, per l'ordinamento della circolazione cartacea di Stato e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduta la legge del 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la urgente necessità di provvedimenti per la circolazione cartacea;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 settembre 1926 il Tesoro rimborserà alla Banca d'Italia le anticipazioni effettuate con emissio-

ni di biglietti allo scoperto per conto dello Stato, nei modi seguenti:

a) mediante cessione di divise auree pari a 90 milioni di dollari valutati per due miliardi e mezzo di lire carta;

b) mediante stanziamento sul bilancio della spesa del Ministero delle finanze di almeno 500 milioni annui, a cominciare dal corrente esercizio e fino al pagamento completo del residuo debito.

Una particolare convenzione fra Governo e Banca d'Italia, alla quale è autorizzato ad addivenire il Ministro per le finanze, regolerà tutti i termini dell'operazione di cui alla lettera a) di questo articolo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per la sostituzione dei biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 con monete d'argento e per il ritiro dei biglietti da L. 25, e saranno inoltre fissate le date della cessazione dal corso legale e della prescrizione dei suddetti biglietti.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a prelevare dal fondo dell'Erario le monete d'argento divisionali (ritirate ai sensi del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550) per destinarle alla coniazione di monete da L. 5 e da L. 10 ed a provvedere alla sostituzione di tali monete con certificati di deposito in oro all'estero esistenti presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia della circolazione dei biglietti di Stato, e ciò in relazione al disposto della convenzione 13 giugno 1925 con la Banca d'Italia.

Compiuto il ritiro, la verifica e la distruzione dei biglietti di Stato ed ogni altra operazione di liquidazione inerente ai biglietti stessi, la Cassa speciale cesserà di funzionare e sarà abolita con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il limite normale massimo della circolazione della Banca d'Italia esclusa la parte di essa che corrisponde alle anticipazioni fatte al Tesoro dello Stato, al credito verso le Sezioni ordinaria e speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e la parte inerente alle riserve già dei Banchi meridionali, rimane stabilito in L. 7 miliardi a decorrere dal 15 settembre 1926.

Entro il limite preaccennato i biglietti in circolazione saranno soggetti a tassa di circolazione nelle misure determinate dalle disposizioni attualmente in vigore; oltre tale limite e fino al limite insuperabile di 8,000,000,000 di lire essi saranno soggetti a tassa straordinaria in misura eguale all'intera ragione dello sconto, aumentata di un terzo per la parte che non fosse emessa a piena copertura metallica, salvo quanto viene disposto all'art. 1, lettera a).

La circolazione di cui alla lettera a) dell'art. 1, da non comprendersi nel limite anzidetto, sarà gradualmente ridotta mediante il ritiro dei biglietti con disposizioni del Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme esecutive riferentisi ai provvedimenti di cui al presente decreto ed a quant'altro occorra per l'attuazione del decreto stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 40. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1926.
Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni « Italia » con sede in Genova, ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 15 aprile 1926, della Società anonima di assicurazioni « Italia », con sede in Genova e direzione generale in Milano, capitale sociale di L. 10,000,000, versato L. 5,000,000, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

Vista la ricevuta rilasciata dalla Banca d'Italia in data 8 aprile 1926, per comprovare il deposito effettuato dalla detta Società di buoni del tesoro novennali per un valore nominale di L. 2,095,000;

Viste le basi tecniche adottate dalla predetta Società per il calcolo dei premi e delle riserve;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratto:

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima di assicurazione « Italia », capitale sociale L. 10,000,000, versato L. 5,000,000, con sede in Genova e direzione generale in Milano, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti-legge e nel regolamento sopra citati.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza, secondo gli esemplari presentati dalla predetta Società e debitamente autenticati:

a) Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, contro un premio annuo vitalizio.

b) Tariffa n. 1 *bis*, relativa all'assicurazione a vita intera di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato contro un premio unico.

c) Tariffa n. 1-*ter*, relativa all'assicurazione a vita intera di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato contro un premio annuo temporaneo.

d) Tariffa n. 3, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un termine fisso contro un premio annuo dovuto in vita dell'assicurato e non oltre il termine stesso.

e) Tariffa n. 7, relativa all'assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione pagabile all'assicurato dopo un certo numero di anni, contro un premio annuo temporaneo.

f) Tariffa n. 7-*bis*, relativa all'assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione pagabile all'assicurato dopo un certo numero di anni contro un premio annuo temporaneo con il patto della restituzione dei premi versati in caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine di decorrenza della rendita.

g) Tariffa n. 9, relativa all'assicurazione per bambini, con controassicurazione di capitale differito pagabile all'assicurato dopo un certo numero di anni contro un premio annuo temporaneo con l'obbligo della restituzione dei premi già versati in caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine prestabilito.

h) Tariffa n. 9-*bis*, relativa all'assicurazione per bambini, senza controassicurazione di un capitale pagabile all'assicurato dopo un certo numero di anni contro un premio annuo temporaneo.

i) Tariffa n. 9-*ter*, relativa all'assicurazione con controassicurazione di capitale differito pagabile all'assicurato dopo un certo numero di anni contro un premio annuo temporaneo con l'obbligo della restituzione dei premi in caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine fissato.

l) Tariffa n. 9-*quater*, relativa all'assicurazione senza controassicurazione di capitale differito pagabile all'assicurato dopo un certo numero di anni verso un premio annuo temporaneo.

Roma, addì 19 agosto 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1926.

Nomina della Commissione amministrativa provvisoria dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo sulla combustione;

Ritenuto che a termini dell'art. 12 di tale Regio decreto-legge deve procedersi alla nomina di una Commissione amministrativa provvisoria per la costituzione e la prima organizzazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la nota n. 2575 in data 26 luglio 1926, con la quale la Federazione generale fascista dell'industria italiana ha designati i sette membri che devono comporre la Commissione;

Decreta:

Art. 1.

A comporre la Commissione amministrativa provvisoria, per la costituzione e la prima organizzazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e per l'espletamento dei compiti ad essa affidati dall'art. 12 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, sono chiamati i signori:

1. Larocca cav. uff. Antonio, presidente dell'Associazione utenti caldaie a vapore di Bari.
2. Calzoni comm. ing. Adolfo, presidente dell'Associazione utenti caldaie a vapore di Bologna.
3. Fortunato ing. Alvise, presidente dell'Associazione utenti caldaie a vapore di Genova.
4. Richard gr. uff. Augusto, presidente dell'Associazione utenti caldaie a vapore di Milano.
5. Nunziante marchese avv. Emilio, presidente dell'Associazione utenti caldaie a vapore di Napoli.
6. Sprega comm. ing. Annibale, presidente dell'Associazione utenti caldaie a vapore di Roma.
7. Loclaire gr. uff. Giovanni Paolo, presidente dell'Associazione utenti caldaie a vapore di Torino.

Le funzioni di presidente sono affidate al signor comm. ing. Annibale Sprega.

Art. 2.

Ciascun componente la Commissione amministrativa provvisoria potrà farsi sostituire, nei casi di assenza o di impedimento, da un membro del Consiglio direttivo della rispettiva Associazione fra utenti di caldaie a vapore, il cui nome dovrà essere immediatamente comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Minerva ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 5 luglio 1926, n. 80, il signor Avataneo Giuseppe di Tomaso, è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Minerva » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Rivoli, via Umberto I, n 40.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde a forma conica liscia della capacità di cl. 90 chiuse con tappo meccanico di porcellana bianca e cerchio di gomma. Sul tappo è scritto in rosso « Acqua Minerva Rivoli ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari stampate su carta color verde chiaro delle dimensioni di cm. 12×18. Nella parte più alta dell'etichetta è scritto su di una sola riga « Acqua minerale artificiale » e al disotto di tale dicitura è stampato a colore rosso il nome dell'acqua « Minerva ». Nel mezzo dell'etichetta è impressa una vignetta allegorica (una fontana con due donne, in stile romano antico, di cui una con anfora sulla spalla destra e l'altra in atto di bere acqua da una conchiglia). A sinistra della vignetta sono riportati i risultati della analisi batteriologica e al disotto il nome della ditta (a caratteri rossi); a destra sono riportati i risultati dell'analisi chimica e, in caratteri rossi, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Lateralmente al nome « Minerva » è scritto a sinistra: « Litiosa digestiva »; a destra è indicato il nome del direttore tecnico; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 6 settembre 1926.

Francia	79 41	New York	26 976
Svizzera	519 40	Dollaro Canadese	26.84
Londra	130.57	Oro	520.51
Olanda	10 84	Belgrado	47.75
Spagna	409 71	Budapest (pengö)	0.0382
Belgio	74.33	Albania (Franco oro)	516 —
Berlino (Marco oro)	6 415	Norvegia	5 90
Vienna (Schillinge)	3.85	Polonia (Sloty)	—
Praga	80 —	Rendita 3.50 %	67 90
Romania	13 —	Rendita 3 50 % (1902)	61.50
Russia (Cervonetz)	138.40	Rendita 3 % lordo	40.65
Peso Argentino oro	24.73	Consolidato 5 %	90 875
Peso Argentino carta	10.88	Obbligazioni Venezie 3 50 %	68 175

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.